

Nuove funzionalità per la “Piattaforma cessione crediti”. Operativo il meccanismo spalma-crediti

Aggiornata la “[Piattaforma Cessione Crediti](#)” insieme alla [relativa guida](#).

[Per il manuale aggiornato \(ottobre 2023\) che illustra le funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”](#)

In particolare, la “[Piattaforma](#)”, creata per consentire ai soggetti titolari di crediti d'imposta cedibili di comunicare all'Agenzia delle entrate l'eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi, è stata aggiornata alla nuova disciplina introdotta dal decreto-legge “Aiuti-quater” (articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, come modificato dall'articolo 2, comma 3-*quiquies*, del [decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38](#)), che consente di **spalmarne i crediti da *bonus* edilizi residui** (spettanti ma non utilizzati) in dieci anni derivanti dalle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura, le cui modalità attuative sono state approvate dal [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 aprile 2023](#). (Vedi anche: [“Crediti da bonus edilizi. Nuovi codici tributi per le opzioni dal 1° aprile 2023 e per le nuove rate risultanti dalla ripartizione in dieci anni”](#)).

Per accedere al servizio web, occorre seguire il percorso “Servizi – Agevolazioni”, voce “Piattaforma Cessione

Crediti". Da qui selezionare la nuova funzione "*Ulteriori rateazione*".



Ulteriore rateazione – Novità

Attraverso questa funzione il contribuente può comunicare all'Agenzia delle entrate di avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, che consentono di ripartire in dieci rate annuali la quota residua non utilizzata delle rate annuali di taluni crediti derivanti dai *bonus edilizi*. Lo stesso, inoltre, può interrogare le comunicazioni effettuate.

Si evidenzia che nella [guida](#) all'utilizzo della nuova funzione è stato precisato che la ripartizione può essere comunicata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

- **agli anni 2022 e seguenti**, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura **inviare all'Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus** (codici tributo 6921, 7701 e 7711);
- **agli anni 2023 e seguenti**, per i crediti derivanti dalle **comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023**, relative al *Superbonus* (codici tributo 7708 e 7718), nonché dalle comunicazioni **inviare fino al 31 marzo 2023**, relative

al *Sismabonus* (codici tributo 6923, 7703 e 7713) e agli **interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche** (codici tributo 7707 e 7717).

La quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d'imposta di cui trattasi, non utilizzata in compensazione tramite modello F24, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dall'anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.

La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.

Le “nuove” rate risultanti dalla ripartizione in dieci anni costituiscono dei crediti utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (senza bisogno di accettazione o altre formalità), dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento e non possono essere cedute ad altri soggetti, né ulteriormente ripartite. **La quota di ciascuna nuova rata non utilizzata nell'anno di riferimento non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.**